

TAR Milano, Sezione I - Sentenza 19/10/2007 n. 6137  
d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.2

La differenza elaborata fra appalto e concessione di pubblici servizi [consiste] nel fatto che mentre nel primo si prevede un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi; nella concessione la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione. (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 9 gennaio 2007 n. 266). Qualora l'attività dell'affidatario è in ogni caso remunerata direttamente e totalmente dall'Ente pubblico, si deve concludere che oggetto della gara è un appalto di servizi e non una concessione di pubblico servizio, come tale rientrante *optimo jure* nel divieto sancito dal richiamato art. 13 d.l. n. 223 del 2006.